

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

79° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 8 LUGLIO 1999

Presidenza del presidente SCIVOLETTO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4072) Modifiche ed integrazioni alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante disciplina della riproduzione animale, anche in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 2, 5
MURINEDDU (Dem. Sin.-l'Ulivo), relatore alla Commissione. 2

I lavori hanno inizio alle ore 15,35.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4072) Modifiche ed integrazioni alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante disciplina della riproduzione animale, anche in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifiche ed integrazioni alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante disciplina della riproduzione animale, anche in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994», già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Murineddu di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

MURINEDDU, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, colleghi, il disegno di legge in argomento affronta in via definitiva una materia, quella della disciplina della riproduzione animale, che ha conosciuto, a decorrere dalla lontana «legge organica sulla produzione zootecnica» del 1929, uno sviluppo complesso e contraddittorio. La difficoltà a definire la questione in modo univoco deriva non già da problemi di tecnica legislativa quanto piuttosto dalle mutate condizioni storico-politiche in cui gli allevatori italiani si sono trovati ad operare nel corso degli anni. Certo è, comunque, che la riproduzione animale e il miglioramento delle razze hanno prodotto risultati straordinari sotto il profilo economico, in Italia come altrove, solo quando è stata introdotta una regolamentazione severa delle operazioni relative alle tecniche riproduttive e alle modalità di controllo delle stesse.

La complessità della materia e l'esigenza di introdurre nell'ambito dell'Unione europea criteri di uniformità tra i paesi membri ha fatto sì che la Commissione intervenisse con una direttiva del giugno 1994 per fissare i principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili all'importazione di animali, sperma, ovuli ed embrioni provenienti da paesi terzi, modificando una precedente direttiva del 1977 della CEE avente per oggetto gli animali della specie bovina di razza pura.

Il disegno di legge in discussione, fa seguito, dunque, alle più recenti disposizioni comunitarie e chiarisce alcune questioni controverse che hanno impedito agli operatori del settore e agli stessi organi di vigilanza di adottare le procedure più sicure e più snelle per portarsi a più alti livelli di efficienza. Poiché le modificazioni e le integrazioni contenute nel provvedimento all'esame di questa Commissione si configurano come modifi-

cazioni di rango primario, le nuove norme intese a disciplinare tutta la materia non possono essere inquadrate che in indicazioni prescrittive di pari grado.

La Commissione XIII della Camera dei deputati, raccolti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio, Affari sociali e Politiche dell'Unione europea e accolti emendamenti prodotti dalle diverse parti politiche, ha licenziato in sede legislativa il provvedimento nel maggio del 1999.

Esso pertanto giunge alla Commissione agricoltura del Senato dopo un lungo approfondimento che renderà sicuramente più spedito il nostro lavoro. In sostanza, il voto favorevole dei Gruppi politici rappresentati nella Commissione XIII della Camera è stato motivato con il fatto che il provvedimento consentirebbe all'Italia di adeguarsi ai livelli europei facendo venire meno le difficoltà incontrate nell'applicazione della legge n.30 del 1991 e puntando su una riproduzione di qualità. In effetti le condizioni perché il nostro paese possa pervenire a questo obiettivo esistono tutte e vanno da una lunga pratica in materia di selezione delle razze ad una organizzazione scientifica e sanitaria di alto livello e tale da collocarla tra i paesi più avanzati in Europa.

Il provvedimento intende perseguire tre obiettivi fondamentali, che possono essere così sintetizzati: in primo luogo, l'adeguamento della normativa nazionale alle direttive dell'Unione europea in materia di riproduzione animale; in secondo luogo, il trasferimento alle regioni delle competenze in materia di vigilanza sui centri di fecondazione equina; e infine la semplificazione di alcune procedure comprese nella legge n.30 del 1991.

L'articolo 1 stabilisce che l'Associazione italiana allevatori (AIA) tenga i registri anagrafici per le specie e per le razze autoctone a limitata diffusione esclusivamente per le specie bovina ed equina. Per le specie ovina, caprina e suina la tenuta dei libri anagrafici compete viceversa alle stesse associazioni nazionali allevatori di specie che gestiscono i libri genealogici, e cioè all'Associazione nazionale della pastorizia ed all'Associazione nazionale allevatori suini. È utile chiarire a questo proposito che mentre nel settore ovicaprino ed in quello suino esistono organizzazioni quali l'ASSO.NA.PA (Associazione nazionale della pastorizia), l'ANAS (Associazione nazionale allevatori suini) che gestiscono libri genealogici di specie, e quindi comprensivi di tutte le razze (dalla altamura, all'apenninica, alla barbaresca, alla bergamasca, alla biellese, alla comisana, alla sarda, per l'ASSO.NA.PA; dai suini di razza Cinta senese, ai Duroc, all'Hampshire per l'ANAS), per i bovini e gli equini le associazioni presenti (A.N.A.FI, Associazione nazionale allevatori razza frisona italiana; A.N.A.R.B., Associazione nazionale allevatori bovini razza bruna; A.N.A.B.I.C Associazione nazionale allevatori bovini italiani da carne, A.N.A.P.R.I. Associazione nazionale allevatori bovini pezzata rossa italiana; A.NA.BO.RA.PI., Associazione nazionale allevatori bovini razza piemontese) gestiscono ciascuna un libro genealogico per ogni razza specifica. All'AIA, pertanto, competerà l'obbligo esclusivo della tenuta dei

registri anagrafici delle razze per le quali non esiste un'organizzazione di specie.

Per gli ovicaprini, considerato che il provvedimento in esame dovrà essere licenziato con la massima celerità possibile, sarebbe auspicabile che nel regolamento applicativo, al fine di valorizzare e sviluppare l'attività svolta per l'istituzione dei libri genealogici e dei registri anagrafici, si tenesse conto della esigenza di eliminare la deroga prevista dalla lettera a) dell'articolo 5, per effetto della quale è possibile adoperare attualmente in monta naturale qualsiasi soggetto, senza alcuna garanzia a livello genetico e di sanità.

Questa decisione appare quanto mai opportuna ove si consideri che il patrimonio ovicaprino consta di circa 10 milioni di capi (9 milioni di ovini e circa un milione di caprini) di cui rispettivamente 7 milioni e 500.000 possono ricondursi alle razze ufficialmente riconosciute e dotate di libro genealogico. Il patrimonio di riproduttori maschi iscritti ammonta a 78.000 arieti e 5.500 becchetti ed è in grado di soddisfare il fabbisogno di riproduttori maschi dell'intero patrimonio nazionale.

Il provvedimento inoltre fa chiarezza su alcune incongruità presenti nella citata legge n. 30 del 1991 relative al funzionamento contemporaneo di strutture amministrative statali e regionali e in particolare sul ruolo dell'AIA in materia di controlli. Il problema non è di poca importanza dal momento che si tratta di definire se le risorse finanziarie relative allo svolgimento dei controlli debbano continuare ad avere una fonte unitaria, e cioè ministeriale o se debbano essere attribuite ai bilanci regionali senza alcun vincolo di destinazione da parte dell'organo ministeriale. La riforma Bassanini, in effetti, farebbe propendere per quest'ultima soluzione, dal momento che tende a trasferire agli enti locali le competenze non riservate allo Stato. Tenuto conto che già la legge n. 30 del 1991 dà una definizione dei libri genealogici che implica una connessione tra l'assoluta inscindibilità delle attività di tenuta dei libri contabili e di esercizio dei controlli delle attività produttive, ne deriva che essendo l'AIA un ente di diritto privato che opera su tutto il territorio nazionale e vanta un riconoscimento giuridico conferitole dallo Stato, spetta a questo ente un compito di certificazione pari a quello riconosciuto agli organismi nazionali. Con questo non è detto che le regioni risultino esautorate da compiti rilevanti. Esse dovranno esercitare compiti di vigilanza e di concertazione secondo l'indirizzo precisato nell'ambito della Conferenza permanente tra Stato e regioni.

A questo proposito si precisa che la competenza regionale è estesa al rilascio delle autorizzazioni e all'esercizio dei controlli e dei sopralluoghi sulle stazioni in cui si allevano cavalli puro sangue e/o trottatori e cavalli di altre razze, evitando ai gestori di dette stazioni, nelle quali solitamente si allevano cavalli puro sangue e ibridi, di richiedere autorizzazioni a due diverse autorità, con complicazioni burocratiche e fiscali. Nella normativa precedente era previsto, infatti, che per i purosangue inglesi e trottatori la competenza al rilascio delle autorizzazioni fosse riservata allo Stato, mentre per gli altri equini i suddetti compiti erano attribuiti alle regioni. Lo

stesso problema, con gli stessi caratteri di incongruità, si riscontrava anche per i centri di produzione di materiale seminale e di inseminazione artificiale. Con la riformulazione dell'articolo 7 della legge n. 30 del 1991, la competenza regionale in materia di equini diventa pertanto totale, mentre resta allo Stato il compito di indirizzo e di coordinamento.

Un altro punto importante del provvedimento riguarda l'adeguamento, nel contenuto come nella forma, delle disposizioni relative all'utilizzo di riproduttori di provenienza comunitaria ed extracomunitaria (articolo 3), per cui si ammette che vengano ammesse alla riproduzione sia in monta naturale che per inseminazione solo quelle razze che risultino in possesso dei requisiti genealogici ed attitudinali disciplinati dalla normativa comunitaria. La stessa disciplina viene estesa all'esportazione di materiale seminale, ovuli, ed embrioni. In sostanza, tutti i paesi devono provvedere ad una adeguata tenuta dei registri anagrafici e dei libri genealogici, che verranno compresi in un elenco redatto dall'Unione europea.

Le sanzioni amministrative per le violazioni al regolamento di esecuzione, sono comprese negli articoli 4 e 5. Tali sanzioni non erano state stabilite dalla legge n. 30 del 1991, in quanto si era stabilito che le stesse avrebbero dovuto far seguito alla successiva emanazione del provvedimento stesso.

Le misure di semplificazione e di coordinamento sono espresse dall'articolo 7 del disegno di legge in esame mediante l'abrogazione di leggi e decreti che disciplinano la materia.

In conclusione, i destinatari delle norme, si tratti del MIPA, delle regioni o dei soggetti che operano nel settore zootecnico, con il presente provvedimento sono messi nella condizione, grazie ad una più chiara definizione dei compiti, di rendere più proficua l'attività di riproduzione e di allevamento. L'applicazione di una corretta metodologia scientifica e l'estensione di norme comunitarie all'intero comparto zootecnico è di particolare importanza per il nostro paese in quanto, come ho già detto in precedenza, l'Italia si distingue, a prescindere dagli ingorghi burocratici che fino ad ora hanno complicato le cose, per gli alti livelli di specializzazione raggiunti nelle tecniche di selezione.

Tutto ciò considerato, ritengo che il provvedimento in esame meriti di essere sostenuto ed approvato.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore, senatore Murineddu, per la dettagliata relazione.

Do ora lettura dei pareri pervenuti:

«La sottocommissione della 12^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta»

«La 1^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta»

«Considerando che il disegno di legge in titolo è volto ad adeguare l'ordinamento interno alla normativa comunitaria, la Giunta per gli affari delle comunità europee esprime, per quanto di competenza, parere favorevole».

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOtt. GIANCARLO STAFFA

